Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 10 gennaio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 7 DEL 10 GENNAIO 1977:

LEGGE 23 dicembre 1976, n. **897.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1975.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 7 DEL 10 GENNAIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate e non ancora presentate per il rimborso. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1976. — **Reggiani, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1976. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « Serie O 7 % » sorteggiate il 15 ottobre 1976. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « Serie N 7 % » sorteggiate il 15 ottobre 1976. — **Emilio Gallo & fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1976. — **Lombarda di macinazione, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1976. — **Cagi maglierie, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni « Prestito di L. 250.000.000 » sorteggiate il 9 dicembre 1976. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Estrazione di obbligazioni « Prestito di L. 70.000.000 ». — **Rivera, società per azioni, in Andria:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1976. — **Mediocredito regionale delle Marche, ente di diritto pubblico, in Ancona:** Rimborso di obbligazioni. — **Italo svizzera - Macchine agricole, società per azioni, in Zola Predosa (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1976. — **Unione agricola polesana, società per azioni, in Rovigo:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1976. — **AGIL - Azienda genovese industria lubrificanti, società per azioni, in Genova-Quinto:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1976 (Repertorio n. 18588). — **AGIL - Azienda genovese industria lubrificanti, società per azioni, in Genova-Quinto:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1976 (Repertorio n. 18747). — **C.I.B.S. - Compagnia italiana bronzi speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1976. — **SIÇAM - Società italiana cuscini a molle, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1976. — **Birra Moretti, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1976. — **Conjugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1976. — **ANIC, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1976. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Cartelle fondiarie e obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1976. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, in Cagliari:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1976, n. 894.

Rinnovo delle deleghe di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalità di cui all'articolo 8, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 895.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 201, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale annessa alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 202. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. La direzione della scuola è affidata al titolare dell'insegnamento di clinica chirurgica ed in sua assenza ad altro professore di ruolo ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Art. 203. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

Art. 204. — Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli allievi è limitato a trentacinque in totale. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

La durata del corso è di anni cinque.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Art. 205. — Le materie del corso sono le seguenti:

1) anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) anestesia e rianimazione;
4) chirurgia cardiovascolare;
5) chirurgia d'urgenza;
6) chirurgia ginecologica;
7) chirurgia pediatrica;
8) chirurgia riparativa e plastica;
9) chirurgia sperimentale;
10) chirurgia toracica;
11) chirurgia urologica;
12) clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) fisiopatologia chirurgica;
14) medicina legale;
15) neurochirurgia;
16) patologia speciale chirurgica (triennale);
17) radiologia;
18) ricerche di laboratorio;
19) semeiotica chirurgica (biennale);
20) semeiotica strumentale ed endoscopia;
21) trattamento pre e post-operatorio;
22) traumatologia ed ortopedia,

e così suddivise:

1° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica chirurgica;
4) anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
5) chirurgia sperimentale;
6) anestesia e rianimazione;
7) ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:
1) clinica chirurgica generale;
2) patologia speciale chirurgica;
3) anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
4) semeiotica chirurgica;
5) fisiopatologia chirurgica;
6) anatomia ed istologia patologica;
7) trattamento pre e post-operatorio.

3° *Anno*:
1) clinica chirurgica generale;
2) patologia speciale chirurgica;
3) anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
4) semeiotica strumentale ed endoscopia;
5) radiologia;
6) anatomia ed istologia patologica.

4° *Anno*:
1) clinica chirurgica generale;
2) chirurgia ginecologica;
3) chirurgia urologica;
4) neurochirurgia;
5) traumatologia ed ortopedia;
6) chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:
1) clinica chirurgica generale;
2) chirurgia toracica;
3) chirurgia cardiovascolare;
4) chirurgia riparativa e plastica;
5) chirurgia d'urgenza;
6) medicina legale.

Art. 206. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso i reparti di chirurgia generale delle università e degli ospedali di 1ª e 2ª categoria.

Art. 207. — Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici.

Art. 208. — Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 209. — Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Art. 210. — Gli importi delle tasse e soprattasse, contributi clinici e di laboratorio sono fissati nel modo seguente:

iscrizione (in quattro rate da L. 13.750)	L. 45.000
soprattasse esami (in due rate da lire 2.500)	» 5.000
contributi laboratori clin. (in tre rate da L. 20.000)	» 60.000
contributo clinico (in due rate da lire 15.000)	» 30.000
contributo per libretto	» 1.000
soprattasse per diploma	» 5.000
soprattassa rip. esami	» 2.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 102, *foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **896.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Salerno ad acquistare un immobile.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Salerno viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 9.200.000, una porzione di immobile sita in Salerno, corso Garibaldi 1/M, rappresentata da parte del primo piano e distinta nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 64/D n. 2386 sub 10, di proprietà del sig. Pietro Cusati, come da rogito per notaio Monaco Gaspare di Salerno, n. 22482 di repertorio, del 15 gennaio 1962, da destinare ad ampliamento del poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1976
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 1976.

Ricostituzione, per il quadriennio 18 febbraio 1976-18 febbraio 1980, del consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, concernente i compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione nelle carriere statali;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e la soppressione delle indennità particolari;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, citato nelle premesse, per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto è costituito come segue:

Ammassari prof. Giuseppe, direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con funzioni di presidente;

Iorio dott. Nicola, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Latino dott. Luigi, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vasale dott. Teofilo, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Galati ing. Aldo, primo dirigente del Corpo delle miniere, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. miniere;

Morabito dott. Gesualdo, primo dirigente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Lopez Celly dott. Arrigo, consigliere d'ambasciata, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Abate dott. Raffaele, dirigente superiore, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Parisi dott. Vincenzo, primo dirigente, vice questore, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

contrammiraglio Giovanni Battista Giuliana, contrammiraglio G.N., in rappresentanza del Ministero della difesa;

Feola dott. Filippo, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Ferlito ing. Rosario, ispettore generale del genio civile, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Radicioni dott. Alfredo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Savi prof. dott. Luigi, dirigente superiore dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Quaranta ing. Ubaldo, dirigente superiore della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

De Gregorio dott. Erberto, primo dirigente della Direzione generale dell'aviazione civile, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Borra dott. Giorgio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

D'Agostini ing. Armando, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ricciardi Tenore dott. Nicola, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Salvadori dott.ssa Lucetta, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Lanzafame dott. Antonino, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Mazzeo dott. Felice, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Di Giulio dott. Antonio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Prozzo dott. Ennio, primo dirigente medico, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Cortellessa prof. Giorgio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Polito dott. Antonio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Franco dott. Walter, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Naschi ing. Giovanni, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Calori ing. Arturo, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 2.

Le mansioni di segreteria del consiglio sono affidate ai signori:

Franchi dott. Andrea, direttore di sezione;

Langiano dott. Costantino, direttore di sezione;

Ruggiero dott. Antonino, direttore di sezione,

funzionari della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Ai membri del consiglio, ai componenti i gruppi di lavoro, agli esperti di cui al penultimo comma dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ed ai segretari, sarà corrisposto in quanto spetti il trattamento economico previsto dalla legge 5 gennaio 1967, n. 417; le spese relative faranno carico al cap. 3534 del bilancio del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo esercizio finanziario 1976 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1976
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 200

(13692)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1974, registrato presso la Corte dei conti, addì 8 luglio 1975, registro n. 1, foglio n. 125, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 12-41/07551 Q.5534/A in data 19 giugno 1976, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato di aver designato il dottor Enzo Cofanelli, già membro supplente, quale suo rappresentante effettivo e il dott. Armando Pierantoni quale suo rappresentante supplente in seno alla commissione stessa in sostituzione rispettivamente del dott. Orazio Paretti, collocato a riposo e del dott. Enzo Cofanelli designato quale membro effettivo;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Enzo Cofanelli ed il dott. Armando Pierantoni sono chiamati a far parte in qualità di membro effettivo il primo e di membro supplente il secondo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in sostituzione rispettivamente del dott. Orazio Paretti e del dott. Enzo Cofanelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1976
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 133

(13372)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Val di Taro - Confezioni di Fontanellato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Val di Taro - Confezioni di Fontanellato (Parma), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Val di Taro - Confezioni di Fontanellato (Parma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(18)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1976.

Autorizzazione alla Banca cooperativa di Capraia Montelupo e Vitolini, società cooperativa a responsabilità limitata, in Sovigliana-Spicchio, frazione di Vinci, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Vinci e Lastra a Signa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1974, con il quale la Banca cooperativa di Capraia Montelupo e Vitolini, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sovigliana-Spicchio, frazione di Vinci (provincia di Firenze) è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cooperativa di Capraia Montelupo e Vitolini, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sovigliana-Spicchio, frazione di Vinci (provincia di Firenze), con il decreto di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Vinci e di Lastra a Signa (Firenze).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa di Capraia Montelupo e Vitolini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(13649)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1976.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1973, con il quale vengono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1974, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti in misura pari al 9,8% del loro ammontare;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1974, con il quale vengono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1975, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti in misura pari al 13,00% del loro ammontare;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1975, con il quale viene accertato che l'indice medio del costo della vita è aumentato nella misura del 20,5%, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, tra i mesi di agosto 1974 e luglio 1975 ed i mesi di agosto 1973 e luglio 1974;

Visto l'art. 20, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente l'istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Decreta:

Il contributo, a carico degli iscritti del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1973, in L. 75.600 annue, è così aumentato:

a decorrere dal 1° gennaio 1974, L. 83.100;
a decorrere dal 1° gennaio 1975, L. 93.900;
a decorrere dal 1° gennaio 1976, L. 113.100.

Roma, addì 7 dicembre 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(17)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Teledomus terza » Soc. coop. a. r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che con sentenza del 13 luglio 1976, il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia « Teledomus terza » Soc. coop. a r.l., con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto della designazione effettuata dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Teledomus terza » Soc. coop. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Butera di Roma in data 8 febbraio 1966, rep. n. 484556, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Carmine Arieta ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(8)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Norme tecniche transitorie concernenti gli autobus destinati ai servizi pubblici di linea.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 dell'11 dicembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 6 luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 7 ottobre 1976;

Rilevato che i termini intercorrenti fra le date in cui sono stati pubblicati i suddetti decreti ministeriali, 1° luglio 1976 e 18 agosto 1976 e la data 1° gennaio 1977, a decorrere dalla quale le disposizioni impartite con gli stessi decreti dovranno avere attuazione, non appaiono sufficienti a consentire alle aziende costruttrici la progettazione, la programmazione della produzione e la costruzione di nuovi autobus pienamente rispondenti alle nuove prescrizioni ministeriali;

Ritenuto opportuno assicurare alle regioni la possibilità di erogare i contributi previsti nella precitata legge 16 ottobre 1975, n. 493, per l'acquisto di autobus destinati ai servizi pubblici di linea, anche nelle more dell'adeguamento della relativa produzione industriale alle recenti prescrizioni ministeriali;

Preso atto delle esplicite richieste al riguardo fatte dai rappresentanti delle associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli;

Sentite le associazioni delle aziende di esercizio delle linee;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 6 luglio 1976, possono essere oggetto dei contributi di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, gli autobus destinati ai servizi di linea urbano e suburbano costruiti entro il 30 giugno 1978, se di lunghezza compresa fra i 9 e i 12 metri, ed entro il 30 settembre 1977, se di lunghezza inferiore ai 9 metri, purchè rispondano alle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 dell'11 dicembre 1975.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 7 ottobre 1976, possono essere oggetto dei contributi di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, gli autobus destinati ai servizi di linea interurbani costruiti entro il 31 dicembre 1977, se di lunghezza compresa fra i 7,70 e gli 11,80 metri, ed entro il 30 settembre 1977, se di lunghezza inferiore a 7,70 metri, purchè rispondano alle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 dell'11 dicembre 1975.

Art. 3.

Per i tipi di autobus indicati nei precedenti articoli 1 e 2, gli elenchi, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 1975, dovranno fare riferimento al nuovo termine specificatamente ammesso per il completamento della costruzione e dovranno pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., entro un mese dal termine stesso.

Art. 4.

A partire dal 1° gennaio 1977 le case costruttrici dei veicoli di cui agli articoli 1 e 2 che precedono dovranno allegare alla richiesta d'accertamento, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 dell'11 dicembre 1975, una loro esplicita dichiarazione dalla quale risultino precisate le specifiche disposizioni del presente decreto applicabili al singolo autobus.

Roma, addì 23 dicembre 1976

(85) *Il Ministro*: RUFFINI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Modificazioni al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, che approva il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la proposta del comitato amministrativo in data 23 dicembre 1976 concernente modifiche alla ripartizione, per esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche tra i laboratori e servizi generali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Ritenuto di accogliere la proposta del comitato amministrativo sopra richiamata;

Decreta:

Il proprio decreto ministeriale 30 aprile 1976, indicato nelle premesse, è modificato nella parte concernente la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche tra i vari laboratori e servizi generali, come di seguito specificato:

Art. 6 - *Laboratorio di epidemiologia e biostatistica*:

Dirigenti di ricerca	6
Ricercatori	11
Assistenti tecnici	7
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	19
Addetti tecnici	8

Art. 7 - *Laboratorio di malattie batteriche e virali*:

Dirigenti di ricerca	6
Ricercatori	14
Assistenti tecnici	15
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	21
Addetti tecnici	14

Art. 8 - *Laboratorio di patologia non infettiva*:

Dirigenti di ricerca	6
Ricercatori	12
Assistenti tecnici	7
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	13
Addetti tecnici	7

Art. 9 - *Laboratorio di parassitologia*:

Dirigenti di ricerca	4
Ricercatori	8
Assistenti tecnici	5
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	8
Addetti tecnici	6

Art. 10 - *Laboratorio di veterinaria*:

Dirigenti di ricerca	4
Ricercatori	9
Assistenti tecnici	7
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	10
Addetti tecnici	7

Art. 11 - *Laboratorio di biologia cellulari e immunologia*:

Dirigenti di ricerca	8
Ricercatori	18
Assistenti tecnici	10
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	15
Addetti tecnici	8

Art. 12 - *Laboratorio di tecnologie biomediche.*

Dirigenti di ricerca	6
Ricercatori	12
Assistenti tecnici	7
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	13
Addetti tecnici	7

Art. 13 - *Laboratorio di farmacologia*:

Dirigenti di ricerca	6
Ricercatori	12
Assistenti tecnici	7
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	15
Addetti tecnici	8

Art. 14 - *Laboratorio di chimica del farmaco*:

Dirigenti di ricerca	9
Ricercatori	19
Assistenti tecnici	18
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	21
Addetti tecnici	10

Art. 15 - *Laboratorio degli alimenti*:

Dirigenti di ricerca	7
Ricercatori	15
Assistenti tecnici	14
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	17
Addetti tecnici	10

Art. 16 - *Laboratorio di tossicologia*:

Dirigenti di ricerca	7
Ricercatori	15
Assistenti tecnici	10
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	15
Addetti tecnici	8

Art. 17 - *Laboratorio di igiene del territorio*:

Dirigenti di ricerca	8
Ricercatori	16
Assistenti tecnici	12
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	15
Addetti tecnici	8

Art. 18 - *Laboratorio delle radiazioni*:

Dirigenti di ricerca	6
Ricercatori	14
Assistenti tecnici	14
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	17
Addetti tecnici	7

Art. 19 - *Laboratorio di igiene del lavoro*:

Dirigenti di ricerca	6
Ricercatori	12
Assistenti tecnici	7
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	13
Addetti tecnici	7

Art. 21 - *Servizi amministrativi e del personale*:

Segretari tecnici	4
Aiutanti tecnici	11
Addetti tecnici	65

Art. 23 - *Biblioteca - Attribuzioni*:

Segretari tecnici	8
Segretari amministrativi	3
Aiutanti tecnici	2
Aiutanti amministrativi	5
Addetti tecnici	12

Art. 27 - *Servizio documentazione*:

Ricercatori	1
Assistenti tecnici	4
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	10
Addetti tecnici	4

Art. 28 - *Servizio documentazione farmaceutica*:

Ricercatori	2
Assistenti tecnici	1
Segretari tecnici	2
Aiutanti tecnici	2
Addetti tecnici	1

Art. 29 - *Servizio biologico*:

Ricercatori	3
Assistenti tecnici	5
Segretari tecnici	1
Aiutanti tecnici	10
Addetti tecnici	8

Art. 31 - *Ufficio tecnico*:

Ricercatori 2
Assistenti tecnici 9
Segretari tecnici 1
Aiutanti tecnici 46
Addetti tecnici 38
Operai 29

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(19)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.

Proroga del termine di cui al decreto ministeriale 10 novembre 1975, per l'espletamento, secondo i programmi provvisori, degli esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale per la guida dei veicoli a motore.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il quale prescrive l'obbligo di un certificato di abilitazione per la guida di veicoli adibiti a trasporti professionali;

Visto il comma decimo, del suddetto art. 80, che demanda al Ministro per i trasporti di stabilire, con decreto, in relazione alle prescrizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 543/69, i requisiti, le modalità, ed i programmi di esame per il conseguimento di certificati di abilitazione professionale;

Ritenuto che, per l'art. 18 del citato regolamento (CEE) n. 543/69, sui programmi d'esame occorre che previamente si pronunci la commissione della Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974, con il quale, tra l'altro, in attesa di poter disporre per l'adozione di programmi di esami conformi a quanto stabilito dal richiamato art. 18 del regolamento (CEE) n. 543/69, sono stati indicati i programmi provvisori di espletamento, fino al 31 marzo 1975, di esami per il conseguimento di certificati di abilitazione professionale;

Visti i decreti ministeriali n. 1179 del 28 marzo 1975 e n. 3166 del 10 novembre 1975, con i quali, non essendosi ancora verificata la condizione per la determinazione di definitivi programmi di esame, è stato prorogato una prima volta fino al 31 dicembre 1975 e una seconda volta fino al 31 dicembre 1976, il termine per l'espletamento di esami di abilitazione professionale secondo i programmi provvisori indicati nel citato decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974;

Considerato che la soprarichiamata condizione di cui all'art. 18 del regolamento (CEE) n. 543/69 non si è ancora verificata:

Ritenuto di dover conseguentemente ancora spostare il termine per l'espletamento degli esami di abilitazione professionale, secondo i programmi provvisori di cui al suddetto decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1977 il termine per l'espletamento degli esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale, secondo i programmi provvisori indicati nel decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1976

Il Ministro: RUFFINI

(86)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Resco mobili », in Reggello, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata i giorni 11 e 12 novembre 1976 alla società cooperativa di produzione e lavoro « Resco mobili », con sede in Matassimo, comune di Reggello (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Tenuto anche conto della designazione della Lega nazionale delle cooperative e mutue, cui la suddetta cooperativa aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro « Resco mobili », con sede in Matassimo, comune di Reggello (Firenze), costituita per rogito notaio Alberto Berardi in data 4 maggio 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

I signori Mozzi dott. Luigi, Paoli avv. Ugo e Peruzzi rag. Marcello sono nominati commissari liquidatori della società cooperativa di produzione e lavoro « Resco mobili », con sede in Matassimo, comune di Reggello (Firenze), con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976:

Catania Salvatore, notaio residente nel comune di Enna, è decaduto dalla nomina nella sede di Partinico (distretto notarile di Palermo), messa a concorso con avviso pubblicato il 30 settembre 1975, conservando il diritto a svolgere le sue funzioni nella precedente residenza.

Morreale Alfredo, notaio residente nel comune di Aragona (distretto notarile di Agrigento), è trasferito nel comune di Partinico (distretto notarile di Palermo).

(33)

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976:

Fileni Walter, notaio residente nel comune di Petritoli (distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo), è trasferito nel comune di Porto Sant'Elpidio (stesso distretto notarile), a seguito della rinunzia alla sede medesima del notaio Marchetti Angelo, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 197.

(34)

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976:

Vinciguerra Massimo, notaio residente nel comune di Gassino Torinese (distretto notarile di Torino), è trasferito nel comune di Pieve di Teco (distretti notarili di Imperia e San Remo), a seguito della rinunzia alla sede medesima del notaio Suetta Alberto, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 197.

(35)

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976:

De Felice Delfo, notaio residente nel comune di Stradella, distretto notarile di Pavia è trasferito nel comune di Genova.

Grondona Francesco, notaio residente nel comune di Candia Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Genova.

Dini Roberto, notaio residente nel comune di Castellazza Bormida, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Genova.

Palombo Mirella, notaio residente nel comune di Annicco, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Genova.

Rivara Carlo, notaio residente nel comune di San Michele Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Genova.

Benetti Paolo, notaio residente nel comune di Rovegno, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Marsano Ilario, notaio residente nel comune di Bubbio, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Genova.

Griffo Beniamino, notaio residente nel comune di Serravalle Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Genova.

Chialamberto Enzo, notaio residente nel comune di Leonessa, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di La Spezia.

Gianaroli Giorgio, notaio residente nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Montignoso, distretto notarile di La Spezia.

Gentile Mario, notaio residente nel comune di Buccino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Imperia.

Gentile Mario, notaio residente nel comune di Buccino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di San Remo.

Vinciguerra Massimo, notaio residente nel comune di Gassino Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Vallecrosia, distretti notarili riuniti di San Remo e Imperia.

Vinciguerra Massimo, notaio residente nel comune di Gassino Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Taggia, distretti notarili riuniti di San Remo e Imperia.

Palombo Mirella, notaio residente nel comune di Annicco, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Savona.

Laffranchi Gian Luigi, notaio residente nel comune di Ampezzo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Savona.

De Luca Francesco, notaio residente nel comune di San Paolo di Civitate, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Savona.

Fraenza Giampaolo, notaio residente nel comune di Vipiteno, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Savona.

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Savona.

Brundu Flavio, notaio residente nel comune di Centallo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Savona.

Florio Domenico, notaio residente nel comune di Oppido Mamertino, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Finale Ligure, distretto notarile di Savona.

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Barrafranca, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Spotorno, distretto notarile di Savona.

Vinciguerra Massimo, notaio residente nel comune di Gassino Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Andora, distretto notarile di Savona.

Varrati Alfredo, notaio residente nel comune di Cupello, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Vasto, stesso distretto notarile.

Pomponio Romeo, notaio residente nel comune di Villa Santa Maria, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di San Salvo, stesso distretto notarile.

Spada Antonino, notaio residente nel comune di Trasacco, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Avezzano, stesso distretto notarile.

D'Antuono Giovanni, notaio residente nel comune di Pescocostanzo, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roccaraso, stesso distretto notarile.

De Carolis Vincenzo, notaio residente nel comune di Scanno, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Pescasseroli, stesso distretto notarile.

De Rosa Fernando, notaio residente nel comune di Pescara, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Montesilvano, stesso distretto notarile.

Zaffagnini Giancarlo, notaio residente nel comune di Mosciano Sant'Angelo, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Giulianova, stesso distretto notarile.

Pallara Antonio Giuseppe, notaio residente nel comune di Calimera, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce.

Barone Gennaro, notaio residente nel comune di San Cesario di Lecce, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce.

Palumbo Davida, notaio residente nel comune di Capua, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Taranto.

Mobilio Prospero, notaio residente nel comune di Matera, è trasferito nel comune di Taranto.

Ferrara Andrea, notaio residente nel comune di Lanusei, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Taranto.

Calvi Vittoria, notaio residente nel comune di Lipari, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Taranto.

Stracuzzi Giuseppe, notaio residente nel comune di Giardini, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina.

Stracuzzi Giuseppe, notaio residente nel comune di Giardini, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Milazzo, stesso distretto notarile.

Stracuzzi Giuseppe, notaio residente nel comune di Giardini, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, stesso distretto notarile.

(91)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.316.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4287/M)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.081.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4288/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.484.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4289/M)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Settingiano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4290/M)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Castelguidone (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.919.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4291/M)

Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Pennadomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.389.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4292/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.109.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4293/M)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Caloveto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.995.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4294/M)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.986.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4295/M)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Paludi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.383.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4296/M)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4297/M)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4298/M)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Albidona (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.649.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4299/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.163.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4300/M)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Fuscaldo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.121.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4301/M)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Bisignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 643.366.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4302/M)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Laino Borgo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.468.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4303/M)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Longobardi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.319.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4304/M)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di San Marco Argentano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4305/M)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Roseto Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.934.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4306/M)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Biccari (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4307/M)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Stornara (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.402.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4308/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di San Paolo di Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4309/M)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Stornarella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.862.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4310/M)

Autorizzazione al comune di Tortoreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Tortoreto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.233.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4311/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Rocca Santa Maria (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.628.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4312/M)

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Avetrana (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.917.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4313/M)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Monteparano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.834.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4314/M)

Autorizzazione al comune di Maruggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Maruggio (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.448.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4315/M)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.911.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4316/M)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 346.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4317/M)

Autorizzazione al comune di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Riace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.203.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4318/M)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Portigliola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.733.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4319/M)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Canolo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.786.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4320/M)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.042.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4321/M)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Camini (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.209.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4322/M)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Montemilone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.091.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4323/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.007.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4324/M)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4325/M)

Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Tursi (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 257.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4326/M)

Autorizzazione al comune di Scanzano Jonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Scanzano Jonico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 291.589.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4327/M)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Salandra (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.821.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4328/M)

Autorizzazione al comune di Montalbano Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Montalbano Ionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 465.668.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4329/M)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Grottole (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.898.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4330/M)

Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Nova Siri (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.279.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4331/M)

Autorizzazione al comune di Surano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Surano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4332/M)

Autorizzazione al comune di Specchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Specchia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4333/M)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Soleto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.383.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4334/M)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Sogliano Cavour (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.148.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4335/M)

Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Sanarica (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4336/M)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Melissano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.856.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4337/M)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Melendugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 368.728.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4338/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano de' Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Castrignano de' Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4339/M)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Carpignano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.158.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4340/M)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Botrugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4341/M)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Alliste (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.738.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4342/M)

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4343/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Castrignano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4344/M)

Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Castri di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.594.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4345/M)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Alezio (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4346/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 5 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	875,20	875,20	875,10	875,20	875,20	875,10	875,10	875,20	875,20	875,20
Dollaro canadese	872 —	872 —	872,50	872 —	872,80	872 —	872,50	872 —	872 —	872 —
Franco svizzero	357,82	357,82	357,95	357,82	357,80	357,82	357,85	357,82	357,82	357,80
Corona danese	150,85	150,85	150,88	150,85	150,85	150,80	150,81	150,85	150,85	150,85
Corona norvegese	169,42	169,42	169,55	169,42	169,55	169,40	169,50	169,42	169,42	169,40
Corona svedese	212,16	212,16	212,20	212,16	212,10	212,15	212,08	212,16	212,16	212,15
Fiorino olandese	357,82	357,82	357,85	357,82	357,75	357,80	357,83	357,82	357,82	357,80
Franco belga	24,422	24,422	24,43	24,422	24,43	24,62	24,4350	24,422	24,422	24,40
Franco francese	177,45	177,45	177,35	177,45	177,55	177,45	177,55	177,45	177,45	177,45
Lira sterlina	1496,75	1496,75	1497,60	1496,75	1498,50	1496,70	1497,70	1496,75	1496,75	1496,75
Marco germanico	372,67	372,67	372,90	372,67	372,80	372,65	372,74	372,67	372,67	372,65
Scellino austriaco	52,49	52,49	52,52	52,49	52,49	52,48	52,48	52,49	52,49	52,50
Escudo portoghese	27,84	27,84	27,85	27,84	27,87	27,82	27,80	27,84	27,84	27,85
Peseta spagnola	12,847	12,847	12,84	12,847	12,83	12,84	12,8350	12,847	12,847	12,84
Yen giapponese	2,9975	2,9975	3 —	2,9975	2,995	2,99	2,9950	2,9975	2,9975	3 —

Media dei titoli del 5 gennaio 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	86,900
Redimibile 3,50 % 1934	98,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
» 5 % (Ricostruzione)	92,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,925
» 5 % (Città di Trieste)	89,800
» 5 % (Beni esteri)	89,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,350
» 5,50 % » » 1968-83	74,900
» 5,50 % » » 1969-84	75,375
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	74,775
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,050
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,750
» poliennali 7 % 1978	92,450
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,900
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,825
» » 9 % 1980	87,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	875,15
Dollaro canadese	872,25
Franco svizzero	357,835
Corona danese	150,83
Corona norvegese	169,46
Corona svedese	212,12
Fiorino olandese	357,825
Franco belga	24,428
Franco francese	177,50
Lira sterlina	1497,225
Marco germanico	372,705
Scellino austriaco	52,485
Escudo portoghese	27,82
Peseta spagnola	12,841
Yen giapponese	2,996

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale dei presidi medico-chirurgici registrati durante il periodo 1° gennaio 1976-30 giugno 1976

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
1	*Acnaveen*	Antisettico e detergente	DIFA	Germania	8230
2	*Afai*	Siringhe monouso	MAP	Casnate	8543
3	*Ago di Olufson*	Ago per soluzioni	B. Braun	Germania	8675
4	*Alluplast cerotto*	Cerotto disinfettante	Beta	Brescia	8490
5	*Amisan*	Detergente e disinfettante	Rohm and Haas	Milano	8503
6	*Antipiol bimbi*	Pomata disinfettante	Antipiol	Torino	8593
7	*Aseptic*	Disinfettante	Candioli	Id.	8528
8	*Bacterine compresse*	Disinfettante per H_2O	Lab. Vaillant	Milano	8511
9	*Batonic*	Bagno disinfettante	Ist. It. Chim. Biol.	Roma	8516
10	*Bioset y type*	Apparato tubolare in plastica	Mediplast	Cremona	8258
11	*Biostil mod.* 8823	Deflussore per sangue	Id.	Id.	8242
12	*Bug killing*	Insetticida	Farmol Safca	Bergamo	8483
13	*Capitan Mordan A*	Id.	Nisco Chemical	Id.	8460
14	*Capitan Mordan B*	Id.	Id.	Id.	8461
15	*Capitan Mordan C*	Id.	Id.	Id.	8462
16	*Capitan Mordan D*	Id.	Id.	Id.	8463
17	*Cetilsan spray*	Id.	Tirrenia Farma	Roma	8432
18	*CFS Intraflo N* 2049	Deflussore in plastica	Lab. Pharmaseal	Trieste	8197
19	*Chlorohex emulsione*	Disinfettante per pelle	Violani Farmavigor	Svizzera	8626
20	*Chlorohex sapone*	Sapone liquido	Id.	Id.	8652
21	*Citroen towel*	Fazzolettini disinfettanti	Betagamma	Roma	8457
22	*Citrosil cerotto*	Cerotto disinfettante	Italchemi	Milano	8689
23	*Crearasil*	Lozione disinfettante	Vick International	Bologna	8817
24	*Crearasil clearly make up*	Crema disinfettante	Id.	Francia	8681
25	*Cloresan spray*	Insetticida	Tirrenia Farma	Roma	8433
26	*Comet cinque*	Ovuli disinfettanti	Comet	Torino	8315
27	*Composto M 50 E*	Insetticida	Nymco	Roma	8641
28	*Composto M 50 E (P)*	Id.	Id.	Id.	8642
29	*Concentrato pyol*	Insetticida liquido	S.C.T.	Torino	8597
30	*C 308 B*	Insetticida	Metrofa	Milano	8533
31	*Davit B*	Pomata disinfettante	Savoma Medicinali	Parma	8773
32	*Deflufat art.* 0210	Deflussore in plastica	Plasti Medical	Rovigo	8485
33	*Defluset due vie*	Raccordo in plastica	Inpharplast	Viadana (Mantova)	8521
34	*Defluset micro*	Deflussore in plastica	Id.	Id.	8575
35	*Dentagard*	Dentifricio disinfettante	Colgate Palmolive	Milano	8654
36	*Deorsan*	Disinfettante civile	Drago	Reggio Emilia	8649
37	*Dermatone liquido*	Disinfettante per pelle	Gay & C.	Torino	8802
38	*Dermatone polvere*	Polvere disinfettante	Id.	Id.	8807
39	*Desamin*	Detergente e disinfettante	Formenti	Milano	8508
40	*Detercid*	Id.	Scalari	Id.	8600
41	*D.F. disposable*	Siringhe monouso	Dell'Oca	Delebio	8541
42	*DF-SP2*	Id.	Id.	Id.	8540
43	*DF-SP3*	Siringhe in plastica	Id.	Id.	8539
44	*Diablotin pasta*	Zanzaricida	Facco G.	Novegno di Segr.	8663
45	*Dialiflex* 180115	Dispositivo per fistola	Crinospital	Palazzo Pignano	8584
46	*Di più mattonella*	Disinfettante per w.c.	Farmacosmici	Como	8616

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
47	*Di più mattonella colorata* . . .	Disinfettante per w.c.	Farmacosmici	Como	8617
48	*Disinfectin*	Disinfettante	Disinfectin	Milano	8606
49	*Disintyl*	Id.	Off. Gal. Zeta	Vicenza	8810
50	*Disteril*	Id.	Ist. Farm. Merid.	Martina Franca	8471
51	*Divobac*	Id.	Diversey	Milano	8480
52	*D.L.V.*	Id.	Parkos	Latina	8766
53	*Donafix*	Set per prelievo sangue	B. Braun	Germania	8264
54	*Donoflex* 120101	Dispositivo per sangue	Crinospital	Palazzo Pignano	8621
55	*Donoflex duplex* 120102	Set per prelievo sangue	Id.	Id.	8585
56	*Donoflex duplex* 120002	Deflussore in plastica	Id.	Id.	8568
57	*Donoline*	Sistema per prelievo sangue	Bellco	Mirandola	8576
58	*Ekuba sapone antisettico* . .	Sapone disinfettante	Difme	Torino	8630
59	*Emano*	Zanzaricida	Insao	Rodano (Milano)	8587
60	*Entomol antisolare liquido* . . .	Insettifugo	Francia Farm.ci	Milano	8413
61	*Entomol spray*	Id.	Id.	Id.	8498
62	*Esalo mosche*	Moschicida zanzaricida	Insao	Rodano (Milano)	8594
63	*Esene*	Detergente	Gentili	Pisa	8467
64	*Fildis*	Antisettico e disinfettante	Prefarmit	Milano	8206
65	*Fistuline*	Deflussore in plastica	Bellco	Mirandola	8569
66	*Fleboset* 100115	Dispositivo per sangue	Crinospital	Cremona	8622
67	*Fleboset Minidrop* 100145 . . .	Tubo in plastica	Id.	Id.	8581
68	*Fluocaril bi-fluorè*	Dentifricio	Goupil Italia	Francia	8683
69	*Fluocaril bi-fluorè*	Collutorio disinfettante	Id.	Id.	8665
70	*Fluorosan*	Dentifricio al fluoro	Inter. Chem. Cosm.	Milano	8676
71	*Frish mat*	Zanzaricida	Super Iride	Rodano (Milano)	8723
72	*Flybel*	Disinfettante per igiene intima	Lab. Farnar	Napoli	8505
73	*Germidol*	Disinfettante	Magis Farm.ci	Brescia	8608
74	*Germo multiusi*	Fazzolettino germicida	Chemical Z.C.	Milano	8525
75	*Getti*	Siringa in plastica	Pharmaseal	Trieste	8573
76	*Geyderm*	Disinfettante	Farm. Geymonat	Torre Pellice (Torino)	8746
77	*Ginesea*	Disinfettante per igiene intima	Ulfe S.	Varese	8217
78	*Gi-sol*	Disinfettante per lenti a contatto	A. Sella	Schio (Vicenza)	8650
79	*Golasept*	Collutorio	Off. Gal. Zeta	Vicenza	8782
80	*Hegor PL*	Shampoo antisettico	Vick International	Francia	8668
81	*Holmet* 21	Insetticida	Dier	Verona	8321
82	*H* 91	Id.	Iovino S.	Caserta	8709
83	*Ikiban cerotto*	Disinfettante	Akronimex	Milano	8534
84	*Insetox spray*	Insetticida	Medital	Roma	8116
85	*Insetticida atomizzato killing p.*	Id.	Farmol Safca	Gorle (Bergamo)	8781
86	*Insetticida grey speciale scar.* . .	Id.	Cera Grey	Parma	8631
87	*Insettifugo Angelini liquido* . .	Insettifugo	A.C.R.A.F.	Roma	8436
88	*Insetto repellente Angelini spray*	Insettorepellente	Id.	Id.	8435
89	*Intigien*	Salvietta antis. per igiene anale	Ganassini	Milano	8618
90	*Intrafix*	Dispositivo in plastica	B. Braun	Germania	8399
91	*Intrafusor CVPV5934-V5936* . . .	Deflussore in plastica	Pharmaseal	Trieste	8194
92	*Intrafusor subclavian V5960-V5961-V5962-V5963*	Id.	Id.	Id.	8198
93	*Intrafusor V5914-V5917-V5919* . .	Cateteri endovenosi	Id.	U.S.A.	8152

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
94	*Intrafusor* 12 *V5944-V5947* . . .	Deflussore in plastica	Pharmaseal	Trieste	8192
95	*Iodo PVP complex*	Pomata disinfettante	Betagamma	Roma	8182
96	*Iodogen collutorio*	Collutorio disinfettante	Magis Farm.ci	Brescia	8609
97	*Iodogen pomata*	Pomata disinfettante	Id.	Id.	8632
98	*Ippi verde*	Sapone disinfettante	Henkel Italiana	Milano	8589
99	*Japan canfora*	Antitarme	Mirato	Landiona (Novara)	8647
100	*Katiosteril*	Disinfettante	Tandoi V.	Roma	8721
101	*Klaron*	Antisettico soluzione	Rorer Italiana	Garbagnate (Milano)	8473
102	*Korbeth*	Pomata battericida	Betagamma	Roma	8080
103	*K-21 Catetere per dialisi*	Deflussore in plastica	Dasco	Modena	8355
104	*Linea arteriosa TM 30S*	Id.	Eurospital	Israele	8567
105	*Linea arteriosa TM* 32 - *TM* 32 *S* - *TM* 32*F*	Raccordo in plastica	Id.	Id.	8570
106	*Linea arteriosa TM* 31	Raccordi in plastica	Id.	Id.	8572
107	*Linfoscalp*	Deflussore in plastica	Bieffe	Sondrio	8711
108	*Liseril lavanda vaginale*	Disinfettante vaginale	Ausonia Farm.	Roma	8512
109	*Lisogerm per lavatrici*	Disinfettante per lavatrici	Gay & C.	Torino	8601
110	*Lisogerm disinfettante*	Disinfettante	Id.	Id.	8602
111	*Lisogerm alcool*	Id.	Id.	Id.	8715
112	*Lisogerm aerosol*	Disinfettante per ambienti	Id.	Id.	8803
113	*Lysoform sapone liquido*	Disinfettante	Int. Chem. e C.	Milano	8373
114	*Manometro con rubinetto a tre vie* 4330	Dispositivo in plastica	Pharmaseal	Glendale	8394
115	*M/L/VU/65*	Insetticida domestico annuale	Centrochimica	Teramo	8526
116	*Moskiller*	Moschicida zanzaricida	Insao	Rodano (Milano)	8591
117	*Necktorform*	Disinfettante	Soc. It. Equator.	Torino	8365
118	*Nefel*	Pomata germicida	Serono	Roma	8603
119	*Neo-malacid*	Insetticida liquido	S.C.T.	Torino	8596
120	*Neo-muscarion*	Insetticida annuale	Id.	Id.	8595
121	*Odont sea*	Collutorio disinfettante	Ulfe S.	Varese	8218
122	*Osa elettro tavolette*	Insetticida	A. Sutter	Milano	8691
123	*Ovugin Beta*	Disinfettante per igiene intima	Beta	Brescia	8524
124	*Oticon S*	Apparecchio acustico	Oticon Italia	Copenaghen	8529
125	*Ottosteril*	Disinfettante	Ottolenghi	Torino	8527
126	*Oxifar polvere disinfettante* . .	Polvere disinfettante	Betagamma	Roma	8181
127	*Pantox*	Aerosol insetticida	BM Italiana	Milano	8113
128	*Papillon*	Dispositivo in plastica per sangue	Bellco	Mirandola (Modena)	8334
129	*Pellesan*	Crema disinfettante	Poli	Milano	8141
130	*Pic indolor*	Siringhe monouso	Artsana	Casnate	8542
131	*Piorkem*	Disinfettante cavo orale	Kemifarma	Roma	8801
132	*PQ* 201 *deflussore per soluzioni*	Deflussore in plastica	Plastikon	Cordisotto di Luzzara (Reggio Emilia)	8522
133	*Presidium*	Disinfettante	Marco Viti	Milano	8633
134	*Quick*	Insetticida	Solfrene	Buccinasco (Milano)	7926
135	*Rapid*	Siringa in plastica	Molteni Farm.ci	Sondrio	8680
136	*Revesan*	Disinfettante	Reve	Milano	8154
137	*Rezamid*	Soluzione antisettica	Rorer Italiana	Garbagnate (Milano)	8474
138	*Rinocetil Beta*	Disinfettante nasale	Beta	Brescia	8491

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
139	*Rolan*	Disinfettante concentrato	Rohm and Haas It.	Milano	8510
140	*R 180 raccordo per sangue e plasma*	Raccordo in plastica	Don Baxter	Trieste	8545
141	*Sacca per sangue tripla con ACD/A da 450 ml. LDR 1703*	Sacca in plastica	Travenol	Belgio	8574
142	*Sacca per sangue quadrupla con ACD/A da 450 ml. LDR 1753*	Id.	Id.	Id.	8565
143	*Sacca per sangue doppia con ACD/A da 450 ml. LDR 1011*	Id.	Id.	Id.	8564
144	*Sacca per sangue con CPD singola da 450 ml. LDR 0511*	Id.	Id.	Id.	8561
145	*Sacca per sangue con CPD da 450 ml. LDR 1101*	Id.	Id.	Id.	8560
146	*Sangen*	Disinfettante	Marco Viti	Milano	8640
147	*Sangofix*	Set per trasfusione	B. Braun	Germania	8263
148	*Sapone antisettico al TBS* . . .	Sapone antisettico	Bergamon	Roma	8623
149	*Self*	Disinfettante per pelle	Ravizza	Muggiò (Milano)	8666
150	*Set per eparina BL 370*	Deflussore in plastica	Bellco	Mirandola	8563
151	*Siringa sterile monouso ml. 2,5 - 5 - 10*	Siringa in plastica	Termoplastica Bolla	Megrar Valpolicella	8577
152	*Siringhe sterili kit*	Siringhe in plastica	A.S.E.	Giappone	8469
153	*Sistema di tubatismi per somministraz. di soluz. in peritoneo*	Deflussori in plastica	Bellco	Mirandola (Modena)	7944
154	*Sistema di tubatismi per soluzioni dialitiche*	Id.	Id.	Id.	7945
155	*Sniff*	Disinfettante	Squibb	Roma	8530
156	*Steramina 50 P*	Detergente disinfettante	Formenti	Milano	8508
157	*Steramina 50 L*	Disinfettante	Id.	Id.	8506
158	*Steramina 25 L tens*	Id.	Id.	Id.	8476
159	*Steran*	Soluzione disinfettante	Diotopharma	Firenze	8667
160	*Sterminio*	Insetticida e zanzaricida	Insao	Rodano (Milano)	8590
161	*Stylex 50 cc.*	Siringhe per iniezioni	Lab. Pharmaseal	U.S.A.	8546
162	*Stylex siringhe vari tipi*	Siringhe da 1 - 10 - 20 - 30 - 50	Id.	Trieste	8553
163	*Syrin*	Siringhe in plastica	Haset	Villongo	8571
164	*Tanita*	Pasta dentifricia disinfettante	C.I.F.A.	Torino	8004
165	*Taski cuat 88*	Disinfettante	A. Sutter	Genova	8588
166	*Tesam Q*	Id.	Tesac	Piacenza	8532
167	*Theotex*	Antibatterico detergente	Ist. Farm. Biochim. Toscano	Firenze	8656
168	*TM 10 - TM 10 S - TM 10 F - TM 10/1 S - TM 10/1 F linea venosa*	Raccordi in plastica	Eurospital	Israele	8544
169	*TM 20 - TM 20 S - TM 20 F linea venosa*	Id.	Id.	Id.	8547
170	*TM 33 - TM 33 S - TM 33 F linea arteriosa*	Id.	Id.	Id.	8552
171	*TM 34 - TM 34 S - TM 34 F linea arteriosa*	Id.	Id.	Id.	8551
172	*TM 35 - TM 35 S - TM 35 F linea arteriosa*	Id.	Id.	Id.	8550
173	*TM 36 - TM 36 S - TM 36 F linea arteriosa*	Id.	Id.	Id.	8549
174	*Topirin*	Topicida	S.C.T.	Torino	8599
175	*Transflex 11015*	Deflussore in plastica	Crinospital	Cremona	8251
176	*Transflex 110115*	Tubo in plastica	Id.	Palazzo Pignano	8582

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Sede	Numero di registrazione
177	*Tratt emulsione*	Insetticida	I.C.O.	Napoli	8313
178	*Tray per anestesia spinale* 4505	Dispositivo in plastica	Lab. Pharmaseal	U.S.A.	8393
179	*Tray per puntura lombare* 4303-*B*	Id.	Id.	Glendale	8395
180	*Tray per la pressione venosa* 4335	Id.	Id.	U.S.A.	8396
181	*Tray per puntura lombare in pediatria* 4302 *B*	Id.	Id.	Id.	8398
182	*Trifluor*	Gomma da masticare	Sigma Tau	Roma	8058
183	*Trisan*	Disinfettante e deodorante	Rohm and Haas	Milano	8515
184	*Universal Mat*	Zanzaricida e moschicida	Insao	Rodano (Milano)	8592
185	*Venofix*	Ago per fleboclisi	B. Braun	Germania	8293
186	*Viadono FPN* 3	Raccordo in plast. prelievo sang.	Inpharplast	Viadana (Mantova)	8250
187	*V*-200 *tubo con gocciolatoio e filtro*	Deflussore per sangue	Don Baxter	Trieste	8246
188	*V*-600 *tubo con gocciolatoio e filtro*	Deflussore in plastica	Id.	Id.	8244
189	*V* 1901 *raccordo*	Raccordo per soluzioni	Id.	Id.	8554
190	*X* 10	Deflussore	General Aseptic Prod.	Parma	8535
191	*X* 10 *AV*	Id.	Id.	Id.	8536
192	*X* 10 - *L*	Id.	Id.	Id.	8537
193	*X* 10 - *L* - *AV*	Id.	Id.	Id.	8538
194	*Zanz - O - Mat*	Zanzaricida	Insao	Rodano (Milano)	8586
195	*Zenitharm*	Tarmicida	Cyclon	Milano	8487
196	*Zeta*	Zanzaricida	Ind. Chim. Zobele	Giappone	8776
197	*Zig zag piastrina*	Id.	Deisa	Id.	8664
198	13 - 18 *Valcrema bianca*	Crema antisettica	Manetti & R.	Inghilterra	8605
199	13 - 18 *Valcrema color pelle antisettica*	Pomata disinfettante	Id.	Id.	8624

(13934)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Mozzate

Con deliberazione della giunta regionale 13 settembre 1976, n. 5181, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Mozzate (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13757)

Approvazione del piano di zona del comune di Romanengo

Con deliberazione della giunta regionale 13 settembre 1976, n. 5180, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Romanengo (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13758)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Finale Ligure

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 ottobre 1976, n. 2852, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Finale Ligure (Savona), adottata con deliberazione consiliare 28 ottobre 1974, n. 102, limitatamente ad un'area per insediamenti scolastici in via XXV Aprile.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'articolo 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(13668)

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Albisola Superiore

Con decreto del presidente della giunta regionale 29 ottobre 1976, n. 2876, è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ex art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del comune di Albisola Superiore (Savona), in località Grana.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 27 e dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13883)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventisei borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1976, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1977 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti, in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974, registro n. 6 Sanità, foglio n. 248, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi suddetti nei confronti di coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della citata legge n. 519;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, di ventisei borse di studio dell'ammontare di L. 1.170.000 (unmilionecentosettantamila) lorde cadauna, così ripartite, fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA

Borse n. 3

Campi di studio e di ricerca:

Biostatistica;
Epidemiologia;
Informatica.

II. — MALATTIE BATTERICHE E VIRALI

Borse n. 2

Campi di studio e di ricerca:

Batteriologia;
Virologia.

III. — PATOLOGIA NON INFETTIVA

Borse n. 1

Campi di studio e di ricerca:

Biochimica ematologica;
Patologia molecolare;
Patologia del metabolismo.

IV. — PARASSITOLOGIA

Borse n. 3

Campi di studio e di ricerca:

Entomologia;
Protozoologia.

V. — VETERINARIA

Borse n. 1

Campi di studio e di ricerca:

Anatomoistopatologia veterinaria;
Malattie batteriche degli animali;
Malattie parassitarie degli animali;
Malattie virali degli animali.

VI. — BIOLOGIA CELLULARE E IMMUNOLOGIA

Borse n. 1

Campi di studio e di ricerca:

Biofisica molecolare;
Biologia molecolare;
Immunochimica;
Immunobiologia;
Ultrastrutture biologiche.

VII. — TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Borse n. 1

Campi di studio e di ricerca:

Acquisizione ed elaborazione dati biomedici;
Metodi e strumentazione in chimica clinica;
Metodi e strumentazione in endocrinologia.

VIII. — FARMACOLOGIA

Borse n. 1

Campi di studio e di ricerca:

Farmacologia cardiovascolare e del sistema neurovegetativo;
Neurofarmacologia;
Psicofarmacologia;
Farmacologia biochimica.

IX. — CHIMICA DEL FARMACO

Borse n. 1

Campi di studio e di ricerca:

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Chimica dei prodotti biologici;
Chimica delle sostanze naturali;
Chimica organica di sintesi;
Chimica fisica organica (reattività chimica);
Stereochimica (analisi conformazionale);
Analisi strutturale (spettroscopia molecolare).

X. — ALIMENTI

Borse n. 2

Campi di studio e di ricerca:

Biochimica degli alimenti;
Chimica degli alimenti;
Chimica delle sostanze grasse;
Chimica dei cereali;
Igiene degli alimenti;
Microbiologia degli alimenti;
Tossinfezioni e tecnologie alimentari.

XI. — TOSSICOLOGIA

Borse n. 4

Campi di studio e di ricerca:

Biochimica tossicologica;
Ciclo chimico e biologico dei pesticidi;
Elementi e contaminanti oligodinamici;
Mutagenesi e cancerogenesi;
Sostanze e materiali di interesse sanitario;
Tossicologia generale.

XII. — IGIENE DEL TERRITORIO

Borse n. 2

Campi di studio e di ricerca:

Igiene dell'acqua;
Igiene dell'aria;
Igiene del suolo;
Ingegneria sanitaria;
Microbiologia ambientale.

XIII. — RADIAZIONI

Borse n. 2

Campi di studio e di ricerca:

Biofisica delle radiazioni;
Fisica atomica;
Fisica degli stati aggregati;
Fisica nucleare;
Modelli fisici e metodi di calcolo.

XIV. — IGIENE DEL LAVORO

Borse n. 2

Campi di studio e di lavoro:

Fisiologia del lavoro;
Patologia del lavoro;
Inquinamenti e parametri ambientali;
Metodologie analitiche.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possono essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di nove mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1977; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28.

Il limite massimo di età è elevato a 35 anni per coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, dovrà pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana. Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla, a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con il timbro, sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengano indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando. Per i casi non previsti, deciderà la commissione con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (queste ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, con l'indicazione del voto complessivo riportato, nonchè della data di conseguimento della licenza medesima. I certificati di licenza, rilasciati in base alle precedenti disposizioni, saranno ritenuti validi, per l'ammissione al concorso, soltanto se sugli stessi saranno indicati i voti riportati nelle singole materie di esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere *b*), *d*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perché formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal numero 1) al n. 6) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8 (l'amministrazione può far regolarizzare entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al presente articolo, né sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata dal competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione della amministrazione.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il con-

seguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuate nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della legge citata, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate, qualora se ne ravvisi la necessità, ai candidati risultati idonei nelle varie materie secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1977.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) e 8) dell'art. 8, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) e 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i 120 giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione del provvedimento adottato.

Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1976
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 218

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . ., c.a.p. . . . . . tel. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventisei borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . ., nell'ambito delle materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;
2) non aver riportato condanne penali;
3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;
4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;
5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;
6) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;
7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:

. . . .
. . . .

N.B. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (v. art. 7 del bando) debbono dichiararlo nella domanda.

Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(13941)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente della sezione aggregata di unità di cure intensive coronariche;

due posti di assistente della divisione di radioterapia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(122)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(123)

OSPEDALE « MARIA SS. IMMACOLATA » DI GUARDIAGRELE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(116)

OSPEDALE « F. LASTARIA » DI LUCERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucera (Foggia).

(111)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(105)

OSPEDALE « S. MARIA » DI BORGO VAL DI TARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(106)

OSPEDALE CIVILE «S. CUORE DI GESU'» DI GALLIPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;
quattro posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(118)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(119)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asiago (Vicenza).

(124)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asiago (Vicenza).

(125)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(112)

OSPEDALE CIVILE DI MADDALONI

Concorso a due posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Maddaloni (Caserta).

(113)

OSPEDALE «S. BIAGIO» DI DOMODOSSOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Domodossola (Novara).

(120)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario direttore del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario direttore del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Domodossola (Novara).

(121)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(108)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di aiuto del reparto di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del reparto di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(102)

OSPEDALE « S. BENEDETTO » DI ALATRI

Concorso ad un posto di primario otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alatri (Frosinone).

(103)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente ostetrico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(114)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Zevio (Verona).

(104)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimiche e cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimiche e cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(109)

OSPEDALE « O. BASILEWSKY » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblizione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(115)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblizione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(107)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio di centro trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di emodialisi;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di O.R.L.;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(117)

OSPEDALE DI CIRCOLO «UMBERTO I» DI BELLANO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista dirigente responsabile del servizio autonomo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista dirigente responsabile del servizio autonomo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(110)

RIUNITI OSPEDALI «S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE» DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(101)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1976, n. **63.**

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 105 *del* 9 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CONTRIBUTI SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI MACCHINE E ATTREZZATURE

Art. 1.

Allo scopo di favorire, attraverso l'aggiornamento tecnologico, il rinnovo e lo sviluppo della produzione e della distribuzione, l'amministrazione regionale può concedere, a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese commerciali operanti nella Regione, contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati, correntemente chiamate «leasing» finanziario.

Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 10% del valore di acquisto del macchinario e/o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 100 milioni di lire e potrà essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all'anno per ogni azienda beneficiaria.

Nell'ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il predetto limite di 100 milioni di lire.

Art. 2.

Per le operazioni di locazione finanziaria di macchinari ed attrezzature destinate allo svolgimento dei compiti istituzionali dei consorzi previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3; e dall'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, il contributo di cui al precedente art. 1 può essere elevato fino al 12 per cento.

Art. 3.

Il contributo di cui agli articoli precedenti verrà corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, a partire dalla data di stipulazione del contratto, per una durata pari a quella dell'operazione e, comunque, non superiore a 5 anni.

Art. 4.

Le domande di contributo devono essere presentate all'assessorato dell'industria e del commercio per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella Regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria, o per il tramite della Friulia-Lis S.p.a.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti atti:

a) copia del contratto di locazione;

b) copia della fattura di acquisto dei macchinari e/o delle attrezzature, debitamente autenticata.

Sull'ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

I contributi previsti dal presente capo saranno versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.

Il contributo sarà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa.

In tale ipotesi, la società che ha effettuato l'operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.

Art. 6.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, un limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizio 1976	L.	150 milioni
esercizio 1977	»	300 »
esercizio 1978	»	450 »
esercizi 1979 e 1980	»	600 »
esercizio 1981	»	450 »
esercizio 1982	»	300 »
esercizio 1983	»	150 »

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 6631 con la denominazione: « Contributi annui costanti a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese commerciali sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Capo II

MODIFICA, INTEGRAZIONE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 25, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 7.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, viene inscritto il seguente:

« Art. 2-*bis*. — Allo scopo di favorire il potenziamento dell'organizzazione consortile nella Regione, i contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi, sino alla misura massima consentita e con l'osservanza delle disposizioni di detta legge in quanto applicabili, ai consorzi fra piccole imprese industriali previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e dall'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per i mutui a medio termine contratti per provvedere alla costruzione, all'acquisto ed all'ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all'esercizio delle loro attività ».

Art. 8.

L'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, ed integrato dall'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, è sostituito dal seguente:

« Presso l'assessorato regionale dell'industria e del commercio è istituito un comitato tecnico-consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dall'assessore all'industria ed al commercio, che lo presiede;

b) da tre rappresentanti degli imprenditori, designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative;

c) da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

d) da un rappresentante dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

e) da un rappresentante del Fondo di rotazione, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908;

f) da un rappresentante della Friulia S.p.a.

In caso di assenza o impedimento dell'assessore all'industria e al commercio, assume la presidenza il direttore regionale dell'assessorato dell'industria e del commrecio o il suo sostituto.

I membri del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato dell'industria e del commercio ».

Art. 9.

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, nell'esercizio 1976, il limite di impegno di lire 350 milioni e, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979, un limite di impegno di lire 600 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizio 1976	L.	350 milioni
esercizio 1977	»	950 »
esercizio 1978	»	1.550 »
esercizi dal 1979 al 1985	»	2.150 »
esercizio 1986	»	1.800 »
esercizio 1987	»	1.200 »
esercizio 1988	»	600 »

All'onere complessivo di lire 5 miliardi corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 350 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 6603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato per il piano 1976-79 a lire 12 miliardi, di cui lire 2.100 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 5 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Capo III

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 10.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, sino alla percentuale massima del 7 per cento della spesa, agli enti e per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni.

Il contributo annuo costante di cui al precedente comma sarà corrisposto sulla spesa riconosciuta ammissibile, di cui allo stesso art. 1, per l'esecuzione di opere di infrastrutture tecniche e servizi per i quali non sia stato concesso il contributo in capitale, nonchè sulla differenza fra la spesa che gli enti devono sostenere e l'ammontare del contributo in capitale concesso.

Art. 11.

Il contributo è concesso in base ai progetti esecutivi delle opere e dei servizi, dopo che le deliberazioni di adozione dei progetti stessi siano divenuti eseguibili.

Il contributo è erogato con le modalità stabilite nel decreto di concessione e sulla base della spesa indicata in tale decreto.

Qualora l'ente abbia fatto ricorso ad operazioni di mutuo, i contributi sono versati direttamente all'istituto mutuante e, per l'eventuale periodo residuo, all'ente mutuatario.

Art. 12.

Le domande di contributo vanno presentate all'assessorato regionale dell'industria e del commercio con le modalità — escluso il termine — previste dall'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24.

Art. 13.

Per le finalità previste dall'art. 10 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio 1977, un limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 6632 con la denominazione: «Contributi annui costanti agli enti e per le finalità previsti dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni» e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 (rubrica n. 7 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Capo IV

RIFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1969, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 14.

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modificazioni, è autorizzato, nell'esercizio 1977, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

L'onere di lire 300 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979 fa carico al cap. 6607 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, a lire 700 milioni.

All'onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 (rubrica n. 7 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Capo V

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI RELATIVE AI CONSORZI DI GARANZIA FIDI

Art. 15.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, dall'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 e dall'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1.750 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 6618 con la denominazione: «Contributi al consorzio regionale di garanzia fidi fra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi nonché cooperative di credito e loro organismi; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d'acquisto collettivo fra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per l'integrazione dei rispettivi fondi rischi» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.750 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 1.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 7 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Capo VI

SOTTOSCRIZIONE DI NUOVE AZIONI DELLA «FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A. - FRIULIA S.P.A.» E DELLA «FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO S.P.A. - FRIULIA-LIS S.P.A.».

Art. 16.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - Friulia S.p.a.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 4 miliardi.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo S.p.a. - Friulia-Lis S.p.a.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 2 miliardi.

Art. 17.

Per le finalità previste dal primo comma del precedente art. 16, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 4 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria VII, il cap. 6003 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia S.p.a.» e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 18.

Per le finalità previste dal secondo comma del precedente art. 16, è autorizzata, nel piano finanziario per gli esercizi 1976-79, la spesa complessiva di lire 2 miliardi, con decorrenza dall'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79, è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII, il cap. 6006 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per azioni - Friulia-Lis S.p.a.» e con lo stanziamento di lire 2 miliardi.

Art. 19.

All'onere complessivo di lire 6 miliardi, autorizzato con i precedenti articoli 17 e 18, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 (elenco n. 5 - progetti - partecipazioni ed interventi nel settore industriale).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 dicembre 1976

COMELLI

(13825)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770070)